



**Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA**

**VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO**

R.G. 1017/2020

Oggi 19/02/2021 innanzi al giudice Federica Ferrari sono comparsi:

Per _____ presente personalmente, l'avv.to/gli
avv.ti PIRONTI ANTONIO

Per _____ il legale
rappresentante assistito dall'avv.to

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non

legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il convenuto non accetta la proposta del giudice.

Il giudice invita i difensori alla discussione. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente

all'udienza. Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da contestuale motivazione che in assenza delle parti deposita nel fascicolo telematico

Il giudice

Federica Ferrari



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1017/2020 R.G. promossa da:

, con il
patrocinio degli avv. LARATRO MASSIMO, VITALE DOMENICO e
PIRONTI ANTONIO elettivamente domiciliato in MIALNO VIALE
MONTE NERO 28 presso i difensori

RICORRENTE

contro

con il patrocinio dell'avv.

e

elettivamente domiciliato in
studio del difensore

presso lo

RESISTENTE

Oggetto: IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 9.10.2020 chiedeva l'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato in data 31.03.2020 ritenendo, da un lato che non ricorressero i presupposti della giusta causa / giustificato motivo soggettivo addotto dal datore di lavoro a fondamento della sanzione e dall'altro lato che fosse stata violata la disciplina di cui all'art. 7 L. 300/70 con conseguente richiesta di condanna (per l'uno o l'altro motivo) al risarcimento del danno, determinato nel massimo in 6 mensilità, oltre al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso.

Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'odierna udienza il giudice decide come da contestuale motivazione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Con lettera del 23.03.2020, ricevuta dal ricorrente in data 20.04.2020, avente ad oggetto "Lettera di richiamo – Mancata presentazione sul posto di lavoro", la resistente contestava la mancata presentazione sul posto di lavoro il 23.03.2020, poiché "alle ore 6:25 del 23/3/2020, mi comunicava che era impossibilitato a recarsi al lavoro in quanto i mezzi pubblici non avrebbero garantito il servizio di trasporto" (doc. 6 all ricorso).

Con lettera del 24.03.2020, ricevuta dal ricorrente in data 20.04.2020, avente ad oggetto "Lettera di richiamo – Mancata presentazione sul posto di lavoro", la resistente contestava la mancata presentazione sul posto di lavoro il 24.03.2020, poiché "alle ore 20:53 del giorno 23/03/2020, mi

comunicava che era impossibilitato a recarsi al lavoro in quanto i mezzi pubblici non avrebbero garantito il servizio di trasporto” (doc.7 all ricorso). Con lettera del 25.03.2020, ricevuta dal ricorrente in data 20.04.2020, avente ad oggetto “Lettera di richiamo – Mancata presentazione sul posto di lavoro”, la resistente contestava la mancata presentazione sul posto di lavoro il 25.03.2020, poiché “alle ore 18:00 del giorno 24/03/2020, mi comunicava che era impossibilitato a recarsi al lavoro in quanto aveva problemi familiari” (doc. 8 all ricorso).

Con lettera del 27.03.2020, ricevuta dal ricorrente in data 20.04.2020, avente ad oggetto “Lettera di richiamo – Mancata presentazione sul posto di lavoro”, la resistente contestava la mancata presentazione sul posto di lavoro il 27.03.2020, poiché “alle ore 1157 del giorno 26/03/2020, mi comunicava che era impossibilitato a recarsi al lavoro in quanto aveva problemi di trasporto ” (doc. 6 all memoria cost).

Le prime tre lettere di contestazione venivano spedite dalla resistente in data 26.03.2020 (cfr. ancora docc. da 6 a 8), la quarta il 28.3.2020.

Con lettera del 31.03.2020, spedita in data 02.04.2020 e ricevuta dal ricorrente in data 20.04.2020, la resistente comunicava il licenziamento per “giusta causa, “non essendosi Ella presentato sul posto di lavoro per 6 giorni consecutivi nonostante avesse ricevuto espresso invito a fornire valide giustificazioni, non potendosi considerare come accettabile la indicazione di una scomodità di uso dei mezzi pubblici, come sopra meglio specificata” (cfr. lettera di licenziamento e rapporto di consegna – doc. 9 all ricorso).

Con lettera del 27.05.2020 il ricorrente ha impugnato il licenziamento (cfr. lettera di impugnazione – doc. 10 all ricorso).

L’art 70 del CCNL del settore prevede il licenziamento per giusta causa nel caso di “assenza ingiustificata *oltre* il quarto giorno”.

La convenuta ha licenziato il ricorrente per “mancata presentazione sul posto di lavoro per sei giorni consecutivi” (23,24,25,27,28 e 29 marzo 2020).

Ma ha provveduto a contestare l'assenza (tardivamente) solo per quattro giorni 23,24,25,27 marzo.

Il licenziamento intimato senza la previa contestazione disciplinare della mancanza deve essere considerato ingiustificato con applicazione degli art 3 comma 1 e 9 comma 1 decr leg 23/2015 (stante il requisito dimensionale della convenuta) nel testo risultante a seguito della sentenza 194/2018 della Corte Costituzionale: l'espresso richiamo all'art. 3 contenuto nell'art. 9 deve infatti ora intendersi operato nei confronti della disposizione modificata dalla pronuncia ora ricordata. Il ricorrente ha pertanto diritto al pagamento di un'indennità risarcitoria da commisurarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e da quantificarsi tra il minimo di tre e il massimo di sei mensilità di tale retribuzione.

Pare equo liquidare al ricorrente tre mensilità in relazione alla ridotta anzianità di servizio, all'esiguo numero di dipendenti del datore di lavoro e al comportamento delle parti.

L'importo mensile che deve essere utilizzato quale parametro per la quantificazione del risarcimento è pari ad Euro 703,24 lordi [Euro 678,13 x 14 : 13,5] x 6), somma non contestata.

Spetta inoltre l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi degli artt. 2118 c.c. e 71 CCNL del settore pari a 40 giorni (25+15), quantificata nella somma di euro 1082 (703,24:26X40).

Le spese seguono la soccombenza.

pqm

visto l'art. 429 cpc definitivamente pronunciando:

dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento;

condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, ai sensi degli artt. 3 comma 1 e 9 co. 1 D.Lgs. 23/15, la somma di euro **2109,72** pari a tre mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e alla indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro **€ 1082** oltre accessori;

dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 1800 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge
Pavia 19.2.2021

Il giudice del lavoro
Federica Ferrari.